

LE CONFRATERNITE NELLA CHIESA RUOLO E FINALITÀ

1. - **Le confraternite sono istituzioni cariche di storia.** Le origini delle confraternite non sono rintracciabili nel tempo. Certamente possono essere fatte risalire alle prime comunità cristiane. L'associazionismo fu una esigenza che i primi cristiani sentirono per realizzare la fratellanza e la piena comunione di amore con Cristo secondo il principio evangelico: *“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”*(Mt 18,20). La storia delle confraternite è strettamente connessa con la storia della Chiesa.

2. - **Le confraternite**, come le conosciamo oggi e dalle quali le attuali discendono direttamente senza interruzioni, **iniziarono ad esistere nel secolo XII come istituzioni** e come associazioni di fedeli erette per l'esercizio di opere di carità, di pietà e di incremento del culto pubblico.

La diffusione delle confraternite, dal secolo XII in poi, fu rapidissima soprattutto in Francia, in Germania, in Italia e in Spagna. La loro presenza si diffuse in tutti gli strati sociali. La fiducia che riscuotevano nei fedeli e l'esempio di povertà, di carità e di rettitudine contribuirono enormemente a salvare la Chiesa negli anni della divulgazione delle eresie. **I laici, associati in confraternite, permisero alla Chiesa di essere presente in tutti gli ambienti e costituirono un vero tessuto connettivo di fronte alla quale l'eresia non ebbe la possibilità di attecchire.** I membri delle confraternite, del resto, a differenza di quelli delle congregazioni religiose, hanno sempre avuto un vantaggio perché, a prescindere che non emettono voti, vivono e professano la loro fede liberamente nella società e non sono strettamente legate ad una regola.

Le confraternite, quindi, nel corso dei secoli, hanno rivestito costantemente un ruolo importante e si sono mantenute **fedeli e presenti negli scopi: la missionarietà, la pietà, il culto e l'esercizio della carità.** Esempio è stata la loro evoluzione storica, in quanto hanno avuto la capacità di **interpretare i segni dei tempi, hanno saputo adattarsi ai cambiamenti delle condizioni della storia** e si sono fortemente difese da attacchi e sistemi repressivi.

3. - L'**esistenza** delle associazioni nella Chiesa – tra le associazioni rientrano anche le confraternite – è una realtà evidente ed è approvata dalla Chiesa. **La dottrina canonica antecedente al Codice di Diritto Canonico del 1917 riconosceva implicitamente il diritto dei fedeli di costituire associazioni**, di promuovere tra i loro membri una vita cristiana più perfetta, di esercitare opere di pietà e di carità e di incrementare il culto pubblico. **Nel Codice Pio-benedettino le associazioni costituivano il contenuto esclusivo del Libro II, parte III, De Laicis.**

con l'evidente contraddizione di includervi anche le associazioni formate da chierici, o da chierici e laici.

Si comprende come **la dottrina canonica successiva al Codice del 1917** abbia messo in evidenza le contraddizioni tra la normativa sulle associazioni e l'effettivo riconoscimento del diritto di associazione nella Chiesa, teoricamente recepito nell'ordinamento canonico.

Il Concilio Vaticano II ha apportato novità e profondo cambiamento, offrendo i presupposti ecclesiologici adeguati ad una nuova comprensione del diritto di associazione. L'Assemblea Conciliare, infatti, ha esplicitamente proclamato questo diritto e ne ha precisato il fondamento. Al riguardo, il Decreto *Apostolicam actuositatem* al n. 18 afferma che: *"I fedeli sono chiamati ad esercitare l'apostolato individuale nelle diverse condizioni della loro vita; tuttavia ricordino che l'uomo, per natura sua, è sociale e che piacque a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il Popolo di Dio (cfr. 1Petr. 2,5-10) e un unico corpo (cfr. 1Cor. 12,12). Quindi l'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: 'Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro'(Matth. 18,20)".* In riferimento ai chierici, poi, il Decreto *Presbyterorum ordinis* al n. 8 proclama: *"Vanno anche tenute in grande considerazione e diligentemente incoraggiate le associazioni che, in base a statuti riconosciuti dall'autorità ecclesiastica competente, fomentano – grazie a un modo di vita convenientemente ordinato e approvato e all'aiuto fraterno – la santità dei sacerdoti nell'esercizio del loro ministero, e mirano in tal modo al servizio di tutto l'ordine dei presbiteri".*

Il fenomeno associativo, quindi, è frutto delle esigenze umane e cristiane del fedele. D'ora in poi non può più essere visto soltanto come l'esercizio di un diritto umano, recepito dall'ordinamento della Chiesa.

Il Codice di Diritto Canonico del 1983, in piena coerenza con lo spirito e la lettera del Vaticano II (cfr. AA 18 e 19; PO 8; CD 17), afferma esplicitamente al **can. 215 il diritto dei fedeli** di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, di incremento pubblico del culto o della vocazione cristiana nel mondo (cfr. can. 299, §1; can.327). **Tale diritto ha la sua fonte nella stessa natura sociale dell'uomo, che trova la sua pienezza nel battesimo.** Come diritto del fedele di associarsi, quindi, scaturisce **dal battesimo e non da una concessione dell'autorità, e corrisponde pienamente alla natura stessa della Chiesa** come comunione tra tutti coloro che credono in Cristo. Per questo l'esercizio di **tale diritto non può che avvenire nella comunione ecclesiale, con il riconoscimento e la tutela dell'autorità ecclesiastica**, in modo che i fedeli associati si inseriscono nella missione della Chiesa. È sotto questa luce che va letta tutta la legislazione, o meglio, lo spirito della legislazione sulle associazioni di fedeli che troviamo nel Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 298-329).

L'associarsi nella Chiesa, che è Popolo e Corpo, risponde al volere divino. A tal proposito S. Giovanni Paolo II ribadisce: *"L'essere umano è dotato di un'indole socievole. Col battesimo, poi, entra a far parte del Popolo di Dio e diventa*

membro del Corpo Mistico di Cristo, così che la sua naturale socievolezza viene avvalorata da un vincolo comunitario di natura superiore”(Angelus del 2 agosto 1987, n. 1).

4. - Il Codice di Diritto Canonico al can. 298, §1, con riferimento al can. 215, indica i fini per cui si può costituire nella Chiesa un'associazione, sia pubblica che privata: l'incremento di una vita più perfetta, la promozione del culto pubblico, l'insegnamento della dottrina cristiana, la promozione delle opere di apostolato, l'evangelizzazione, l'esercizio di opere di pietà o di carità, l'animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.

L'Esortazione Apostolica post-sinodale *Christifideles laici* di S. Giovanni Paolo II del 30 dicembre 1988, al n. 30, rilascia i criteri fondamentali per il discernimento delle aggregazioni di fedeli laici nella Chiesa. Tali criteri valgono per ogni tipo di associazioni e vi rientrano anche le confraternite. Sulla base dell'insegnamento pontificio tali criteri si possono riassumere e coincidono con le finalità:

1) ***Favorire e promuovere una vita più perfetta.*** Le associazioni debbono essere **strumenti di santità per i loro membri**. Ciò viene verificato dalla loro fedeltà verso il Signore e dalla docilità allo Spirito Santo, quindi dall'uso di mezzi di santificazione concordi con la dottrina, la disciplina e la tradizione della Chiesa. Del resto **il primo fine**, che il can. 298, §1 elenca, è **di ordine prettamente spirituale, religioso e ascetico: favorire e promuovere una vita più perfetta (*ad perfectionem vitam fovendam*)**. Per quanto possono esserci confraternite o associazioni che abbiano come unico fine la perfezione della vita cristiana – e questo fine possa essere considerato sufficiente, anche sotto l'aspetto giuridico, per l'erezione di una confraternita – **va tuttavia precisato che, anche se il fine istituzionale fosse diverso, non deve e non può essere disatteso da nessuna confraternita l'impegno cristiano di tendere alla santità della vita (cfr. can. 210)**. E ciò non solo per i doveri inerenti al battesimo ricevuto dai singoli membri, ma anche per la stessa realtà religiosa ecclesiale propria delle associazioni, che, essendo istituzioni della Chiesa, ne devono vivere lo spirito, la tensione ascetico-spirituale, la finalità salvifica.

2) ***La promozione del culto pubblico.*** È facile pensare in questo momento a certe **confraternite che per secoli hanno come fine**, in particolare, l'incremento del **culto eucaristico e l'adorazione**. Non sono poche le confraternite del SS.mo Sacramento. Nelle indicazioni conciliari le confraternite del SS.mo Sacramento trovano non solo motivo di conferma, ma di apprezzamento e di valorizzazione. **Il Concilio, infatti, ha ricordato a tutta la Chiesa che l'Eucaristia è fonte e culmine di tutto il culto e della vita cristiana (cfr. SC 10 e 47; LG 3, 11, 17, 26; CD 30 e 26; can. 898)**. Sono pertanto **da lodare e favorire le confraternite del SS.mo Sacramento che hanno per fine istituzionale e specifico l'onore della SS.ma Eucaristia, la partecipazione frequente e devota alla celebrazione del Sacrificio Eucaristico e alla Comunione e che curano**

con particolare attenzione l'adorazione eucaristica. Sono gesti ed impegni che la Chiesa raccomanda a tutti i fedeli (cfr. can. 898) e che, se vissuti, coltivati e promossi da associazioni erette ed approvate a tal fine, come del resto sono le confraternite, vengono particolarmente apprezzate e lodate. **Sono parimenti da lodare, da apprezzare e da sostenere le confraternite che hanno come fine istituzionale e promuovono il culto mariano:** le confraternite del SS.mo Rosario, del Carmine, dell'Addolorata, dell'Immacolata ecc.; **oppure il culto dei Santi.**

3) **La diffusione della dottrina cristiana.** È un altro fine che il can. 298, §1 assegna alle associazioni ecclesiali. **Vi sono,** ma non sono molte, **confraternite che hanno come fine istituzionale l'insegnamento della dottrina cristiana.** La catechesi specialmente ai fanciulli e ancor più alle persone che si dichiarano credenti e, nello stesso tempo, contestano la gerarchia ecclesiastica, che vivono nell'indifferentismo, che si dichiarano atei, che vivono nella povertà, nell'abbandono e ai margini della società... **Dove non può arrivare la presenza del sacerdote, oppure non è gradita, può arrivarci l'associazione o la confraternita con i loro membri.** Al Concilio più di un vescovo propose che le confraternite fossero aggiornate, soprattutto per trasformarle prevalentemente in associazioni o organismi di catechesi. **La Commissione conciliare per i vescovi,** raccogliendo numerose istanze, **suggerì ed ottenne** che nel decreto **Christus Dominus** (cfr. 30) fosse incluso **l'obbligo di istituire in ogni parrocchia la confraternita della dottrina cristiana.** Tali confraternite dovrebbero essere rivitalizzate alla luce degli insegnamenti del Concilio, delle disposizioni e delle indicazioni dei vari piani pastorali della CEI sull'evangelizzazione, della normativa codiciale (cfr. cann. 773-780) e della enciclica di S. Giovanni Paolo II **Redemptoris missio** (7 dicembre 1990). Confraternite di questo tipo sono oggi particolarmente necessarie e costituiscono una giusta risposta ai continui richiami del Papa sull'urgenza di una nuova evangelizzazione. È l'apostolato più richiesto; rientra a pieno titolo tra quelle **“opere di apostolato”** che il can. 798, §1 indica come proprie delle associazioni ecclesiali e che specifica in riferimento all'evangelizzazione. Anche sotto questo profilo le confraternite conservano il merito di avere assecondato sia pure limitatamente la dimensione evangelizzatrice della Chiesa. L'attuale Codice riconosce ai laici disponibili – anche sotto forma di confraternita – il diritto di associarsi con il compito specifico di evangelizzare, di fare catechesi e di insegnare la dottrina cristiana.

4) **La pietà e la carità.** Altre confraternite sono state erette ed hanno per scopo **pietà e carità (ad pietatis vel caritatis opera,** can. 798, §1). Ambedue, infatti, sono fini congruenti con la missione della Chiesa (cfr. can. 114, §1 e §2).

a) Sono opere di **"pietà"** tutte le attività spirituali che favoriscono la vita religiosa e culturale, ne migliorano la pratica cristiana. **Le opere di pietà aiutano a crescere nell'amore, nell'adorazione alla SS.ma Eucaristia e alla S.ma Trinità, nonché nel culto e nella devozione alla Beata Vergine Maria, e ai Santi.** Sotto questo aspetto le confraternite hanno tramandato esempi luminosi e benefici. Da esse, le nuove confraternite che intendono perseguire fini di pietà, hanno tanto da apprendere e da ereditare. Non sono state poche le confraternite che sotto il titolo SS.mo Salvatore hanno diffuso l'amore a Gesù Cristo, come altre, che sotto il titolo di S. Michele Arcangelo, del Purgatorio, dei Morti, ecc. hanno esercitato le opere di misericordia. **Le confraternite possono ritenersi depositarie di pratiche religiose e culturali.** Esse sono di grande aiuto ai parroci e ai vescovi per la conoscenza delle tradizioni e della religiosità del popolo, nonché per la religiosità e la pietà popolare diffuse nelle comunità cristiane.

Oggi non bisogna scoraggiare, anzi, dopo che gli statuti sono stati adeguati secondo le indicazioni del Concilio, del Codice di Diritto Canonico e del magistero della Chiesa, bisogna continuare a perseguire con maggiore entusiasmo il fine di pietà, di devozione e di religiosità. In questa opera delicata di ricerca, di rinnovamento e di discernimento è bene che la confraternita si lasci guidare dall'assistente spirituale e dal conforto delle competenti autorità della Chiesa.

b) **Le opere di "carità"** sono un altro fine istituzionale che possono legittimare l'erezione e l'esistenza di una associazione ecclesiale e di una confraternita. La dimensione caritativa fa parte dell'essenza della missione della Chiesa. **"Giustizia e carità sono le regole principali della vita sociale"**, afferma S. Giovanni XXIII nell'Enciclica *Mater et Magister* (cfr. 39). Quindi per la *Societas fidelium* non può mai esistere una giustizia senza carità. Il decreto conciliare *Christus Dominus* (cfr. 17) esorta i vescovi a favorire nella propria diocesi le attività pastorali con fini caritativi. **Lo stesso Concilio vuole che la formazione alla vita cristiana sia sempre contrassegnata da una adeguata educazione alla carità e che questa virtù sia sempre perseguita e praticata** (cfr. LG 6 e 8; OT 2; PO 2; AA 11, 18, 19 e 58). La Chiesa è stata sempre attenta e sollecita nel praticare, favorire ed esercitare le opere di carità sia a favore degli infermi sia a soccorso dei poveri, degli schiavi, dei perseguitati, dei pellegrini, degli esiliati, degli emigranti, ecc. Non solo gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica si sono distinti in queste opere, ma anche, e non in piccola misura, con le associazioni laicali, costituite quasi sempre da confraternite, come le **"Misericordiae"** che hanno una storia gloriosa e benefica; posseggono una vitalità che non accenna ad esaurirsi, anzi, è fiorentissima e, attualmente, è aperta alle nuove realtà. Non c'è stato e non c'è campo della miseria, della sofferenza e della povertà che non sia occupato da queste confraternite. La Chiesa, mediante l'azione di queste confraternite, dimostra di essere la vera esperta in umanità e riflette nel suo volto il volto di Cristo e la carità del Vangelo. **Oggi le confraternite,**

almeno per quelle che non ancora lo fanno, devono essere rivitalizzate e aprirsi alle povertà emergenti, agli ammalati, ai tossicodipendenti, agli immigrati, nonché alle povertà morali causate dalla solitudine, dalla prostituzione, dal dissesto familiare, ecc.. Queste confraternite, con l'impegno e con la testimonianza in queste realtà, sono la dimostrazione del fedele laico che partecipa attivamente alla vita e alla missione della Chiesa.

5) ***Animazione cristiana dell'ordine temporale.*** Ultimo fine istituzionale che ci viene indicato dal can. 298, §1, che sotto molti punti di vista si può chiamare nuovo, è ***l'animazione cristiana dell'ordine temporale.*** Il **Codice** di Diritto Canonico, sollecitato dal Concilio, **lo ha aggiunto tra i fini tradizionali.** Nella Costituzione pastorale ***Gaudium et spes*** (cfr. 25 e 26), molte sono le esortazioni a tutte le componenti ecclesiali perché si impegnino a collaborare con tutte le forze sociali per fondare sulla giustizia e sull'amore l'ordine temporale. Nel Decreto sui laici ***Apostolicam actuositatem*** (cfr. 7 e 24) il Concilio è **pressante nell'invito ad instaurare un ordine temporale che sia profondamente imbevuto dello spirito del Vangelo.** Le istanze conciliari coinvolgono i fedeli laici, sia come singoli e sia come associati, negli organismi ecclesiali ad esercitare i loro diritti nelle attività di questo settore. È un vasto campo di azione che richiede impegni di responsabilità e adeguata preparazione professionale. **Le associazioni e le confraternite, sono chiamate prima dal Concilio e poi dalla nuova legislazione canonica, a dare una risposta concreta ed efficace in questo campo.** Le confraternite non devono mancare di fantasia al riguardo. In altri tempi sarebbero già emersi carismi nuovi con la risposta giusta: **sarebbero sorte confraternite per gli uomini impegnati in politica, per sindacalisti, per professionisti, per uomini dell'industria o della finanza, cristiani animati dallo spirito del Vangelo, pronti per operare per il bene comune, per una società giusta e degna della persona umana.** Sarebbe auspicabile che alcune confraternite si rinnovassero per conseguire fini tanto nobili e oggi tanto necessari.

5. - **L'aggiornamento degli Statuti**, secondo la nuova disciplina canonica, penso che aiuti le confraternite a crescere secondo le novità introdotte dal Concilio, senza ovviamente perdere quelle caratteristiche di religiosità, di apostolicità e condivisione delle situazioni umane che le hanno reso tanto benemerite all'interno della Chiesa e, non meno, dentro la società civile. **La storia della pietà popolare, religiosa e delle opere di misericordia non registra movimenti laicali che abbiano fatto più delle confraternite.** La partecipazione dei laici, membri delle numerose confraternite, alle varie attività di culto, di religione e di carità, è stata per lunghissimi secoli l'aiuto più consistente e l'apporto più sicuro alla vita delle comunità parrocchiali e delle diocesi. Grazie alle confraternite il popolo cristiano ha avuto ed ha modo di essere parte attiva nella lode a Dio e nel culto liturgico, nell'apostolato e nell'animazione caritativa. Il culto eucaristico è

stato potenziato e diffuso tra il popolo anche per merito di numerose confraternite del SS. Sacramento. La Chiesa si è resa immagine visibile della carità di Cristo mediante le varie confraternite che hanno come scopo principale le opere di misericordia, che svolgono sempre in forme e maniere concrete ed efficaci. L'attività delle confraternite delle ***misericordie*** è ricchissima e tuttora continua a distinguersi con l'esercizio delle opere di carità.

La storia delle confraternite sta a dimostrare quanto apporto sia capace di dare il laicato all'attività pastorale della gerarchia ecclesiale.

6. - **A conclusione** di questa riflessione possiamo dire che **le confraternite hanno una missione concreta ed attuale nella Chiesa.** Per adeguarsi, tuttavia, a questa missione le confraternite **devono guardare al proprio passato per proiettarsi verso il futuro**, senza trascurare le finalità così come sono state tramandate, come sono state rivitalizzate dal Concilio Vaticano II e accolte nel Codice di Diritto Canonico e potenziate dal Magistero della Chiesa. Esse, in breve, possono così riassumersi: **a) *L'esercizio ed incremento del culto pubblico, b) la promozione delle funzioni liturgiche, c) la catechesi ed azione pedagogica di iniziazione e di sostegno ad una vita esemplarmente cristiana, d) l'osservanza della legge divina e le pratiche di pietà, e) l'assistenza religiosa ai confratelli defunti, nonché i suffragi per i confratelli defunti, f) l'esercizio delle opere di misericordia temporale e spirituale.***

Infine, **una esortazione ai componenti** delle associazioni cristiane, in particolare ai membri **delle confraternite**, di sentirsi uniti in Cristo, per pregare e operare con gioia. Abbiate cura di avvertire sempre in mezzo a voi la presenza di Cristo e di Maria. Questa presenza è significativa e importante, perché la comunione con loro aiuta a meditare nel raccoglimento la parola di Dio e a scoprire più chiaramente il senso della vita, ad accrescere la fede e a realizzarla mediante l'apostolato, l'esercizio della carità e le opere di misericordia.

Chieti, 17 settembre 2017

Mons. Angelo Vizzarri
Direttore Diocesano dell'Ufficio Confraternite